



Camera di Commercio
Napoli



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, FINALITÀ E
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA**

CONSULTA DELLE PROFESSIONI

*Approvato con Deliberazione del Consiglio:
n. 20 del 28 ottobre 2014*

*Via S. Aspreno n.2
80123 Napoli
PEC: cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it
WEB: www.na.camcom.gov.it*

Indice

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
CAPO II - PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE.	3
Art. 2 – Il Presidente della Consulta	3
CAPO III – LA CONSULTA PROVINCIALE	3
Art. 3 – Ammissione	3
Art. 4 – Composizione Consulta Provinciale	5
Art. 5 – Aspetti economici - esclusioni.	5
Art. 6 – Designazione del rappresentante delle professioni nel Consiglio della Camera di Commercio di Napoli	5
Art. 7 – Funzioni consultive e formulazioni di proposte	7
Art. 8 – Convocazione delle sedute	7
Art. 9 – Luogo delle sedute	7
Art. 10 – Deposito degli atti.	7
Art. 11 – Sospensione delle sedute.	7
Art. 12– Quorum per la validità delle riunioni	7
Art. 13– Validità delle proposte	7
Art. 14– Ordine e disciplina degli interventi	7
Art. 15– Pubblicità delle sedute.	8
Art.16 – Partecipazione ai lavori della Consulta	8
Art. 17– Processo verbale delle sedute	8
Art. 18– Obbligo di astensione	8
Art. 19– Votazioni	9
CAPO IV- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	9
Art. 20- Interpretazioni delle norme del regolamento	9
Art. 21- Entrata in vigore del regolamento	9



REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PROFESSIONI – Camera di Commercio di Napoli

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1 Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni della Consulta provinciale di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993 n. 580.
- 2 Il Regolamento è approvato e modificato dal Consiglio camerale.

CAPO II IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE

art. 2 - Il Presidente della Consulta

- 1 La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di Commercio di Napoli che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta.
- 2 Per la nomina del Presidente della Consulta, che deve effettuarsi a maggioranza dei presenti, si rimanda agli artt. 12 e 13 del presente regolamento.
- 3 La prima seduta e le altre che dovessero precedere quelle di nomina sono presiedute dal Presidente della Camera di Commercio.
- 4 Il Presidente della Consulta nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitigli dalle norme vigenti:
 - a) predispone l'ordine del giorno dei lavori della Consulta;
 - b) convoca la Consulta;
 - c) dirige i lavori della Consulta;
 - d) garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti alla Consulta;
 - e) ha facoltà di sospendere i lavori della Consulta e di sciogliere la riunione quando si verificano turbamenti che ne rendano impossibile la prosecuzione.

CAPO III - LA CONSULTA PROVINCIALE

Art. 3 – Ammissione

1. Gli ordini ed i collegi delle professioni ordinistiche operanti nella circoscrizione della Camera di Commercio di Napoli – come individuate sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico - sono ammesse di diritto alla Consulta.
2. Fanno parte della Consulta provinciale, inoltre, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni.

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PROFESSIONI – Camera di Commercio di Napoli

a carattere intellettuale, individuate mediante la procedura descritta dall'art. 48 comma 2 dallo Statuto camerale, operanti nella circoscrizione territoriale di riferimento.

3. Al fine di determinare la maggiore rappresentatività nella circoscrizione delle associazioni delle categorie professionali si dovrà tener conto in particolare della congiunta sussistenza dei seguenti tre requisiti:
 - a. della consistenza numerica, che dovrà essere almeno pari a 400 iscritti nel territorio di competenza della Camera di Napoli.
In alternativa potranno essere altresì considerate rappresentative le associazioni professionali che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:
 1. iscrizione nell' "Elenco delle "associazioni delle professioni non regolamentate" tenuto presso il Cnel (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro);
 2. iscrizione nell' "Elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate" di cui alla procedura ex art. 26 D. Lgs. n. 206 del 9 novembre 2006, sottoposto alla vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia;
 - b. della presenza di una sede operativa da almeno tre anni sullo stesso territorio;
 - c. dei servizi resi e dell'attività svolta nella medesima circoscrizione in relazione alla mission camerale e alle funzioni della Consulta.
4. Le associazioni professionali delle categorie di professioni individuate come sopra, possono presentare domanda di ammissione alla Consulta entro 30 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso del Presidente della Camera di Commercio all'albo e sul sito web dell'Ente.
5. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si attesti che l'associazione rappresentata presenta i requisiti di cui al precedente comma 3;
 - autocertificazione circa la mancanza di condanne penali e di procedimenti penali in corso a carico del legale rappresentante;
6. La domanda deve essere altresì corredata da:
 - copia dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione;
 - copia dall'atto di nomina del legale rappresentante;
 - relazione sull'attività svolta nel territorio provinciale con riferimento all'ultimo triennio (tematiche trattate, strutture organizzative e funzionali attivate, siti web resi operativi, iniziative realizzate, ecc.);
 - ogni informazione utile per attestare ruolo ed importanza della specifica professione rappresentata per l'economia provinciale, sulla sua attinenza con le finalità istituzionali dell'Ente camerale e con gli interessi del sistema imprenditoriale.
7. Sulla domanda di ammissione si esprime la Giunta della Camera di Commercio tenuto conto delle finalità istituzionali dell'Ente, degli interessi

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PROFESSIONI – Camera di Commercio di Napoli

del sistema imprenditoriale e del grado di rappresentatività di ciascuna associazione nell'ambito della categoria professionale rappresentata.

Art. 4 - Composizione della Consulta provinciale

1. La Consulta si compone:
 - dei Presidenti degli ordini e dei collegi professionali operanti nella circoscrizione della Camera di Commercio di Napoli;
 - di un rappresentante designato da ciascuna associazione professionale ammessa così come individuata nel precedente art. 3;
 - del Presidente della Camera di Commercio, o suo delegato;
 - del Segretario Generale della Camera di Commercio, o suo delegato;
- 2 il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta viene determinato in 10 (dieci) membri.

Art. 5 – Aspetti economici - esclusioni

1. I componenti della Consulta svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, senza compensi, gettoni, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati.
2. La Consulta non ha autonomi poteri di spesa.

Art. 6 - Designazione del rappresentante delle professioni nel Consiglio della Camera di commercio di Napoli.


- 1 Ai soli fini della designazione del rappresentante delle professioni nel Consiglio della Camera di commercio di Napoli, di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 29 dicembre n. 580, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli ordini professionali.
- 2 Per la validità delle riunioni della Consulta e per la validità della nomina del rappresentante delle professioni si rimanda agli artt. 12 e 13 del presente regolamento.
- 3 Il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. e) del d.m. 04.08.11 n. 156, al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante delle professioni designato dalla Consulta.
4. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo della legge n. 580/93.

Art. 7 - Funzioni consultive e formulazione di proposte

1. La Consulta esercita funzioni di tipo propulsivo, formulando proposte non vincolanti indirizzate alla Camera di Commercio relative alla promozione di una più stretta connessione tra impresa e mondo dei professionisti, essenziale nel supportare le aziende nei percorsi di crescita, innovazione e apertura internazionale con riferimento alla mission della Camera di Commercio.
2. La Consulta esercita funzioni di tipo consultivo, formulando giudizi e/o valutazioni ove richiesti dalla Camera di Commercio.

Art. 8 - Convocazione delle sedute

- 1 La Consulta è convocata dal Presidente.
- 2 L'avviso di convocazione delle riunioni programmate deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio della seduta ed è inviato, di norma via PEC, salvo motivata deroga, o a mezzo telegramma o fax, all'indirizzo indicato dai componenti della Consulta, con l'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della seduta. In caso di urgenza, la Consulta può essere convocata entro tre giorni prima della seduta. E' fatto obbligo ai componenti della Consulta comunicare al Presidente ed all'Amministrazione camerale il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
- 3 Gli atti e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della seduta della Consulta vengono inviati, con gli stessi criteri di cui al comma 2, ai componenti la Consulta unitamente all'ordine del giorno.
- 4 Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario ed i sabati.
- 5 La convocazione straordinaria della Consulta deve essere disposta dal Presidente quando ne sia fatta richiesta dal Presidente della Camera di Commercio, dal Segretario Generale o lo richiedano almeno un quarto dei componenti della Consulta stessa con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
- 6 Nell'eventualità che una riunione della Consulta non possa essere presieduta dal Presidente per temporanea assenza o impedimento, la presidenza della riunione è assunta dal componente più anziano di nomina fra i componenti presenti; a parità di anzianità di nomina, la presidenza della riunione è assunta dal componente più anziano di età.



Art. 9 - Luogo delle sedute

1. La Consulta provinciale si riunisce di norma presso la sala consiliare della Camera di commercio di Napoli, e comunque nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 10 - Deposito degli atti – Rilascio delle copie

- 1 Gli originali degli atti e la documentazione riguardante gli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono depositati, durante le sedute, nella sala consiliare della Camera di commercio di Napoli, a disposizione dei componenti.
- 2 I componenti la Consulta hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti adottati e di quelli richiamati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto camerale e dai regolamenti.

Art. 11 - Sospensione delle sedute

1. Su richiesta di uno o più componenti presenti all'adunanza, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un tempo determinato.

Art. 12 - Quorum per la validità delle riunioni

1. Salvo i casi in cui la legge o lo Statuto camerale richiedano maggioranze qualificate, le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

Art. 13 – validità delle proposte

1. La Consulta approva le proposte da presentare al Consiglio camerale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
2. Le votazioni sono a scrutinio palese, per alzata di mano, e a parità di voti prevale il voto del Presidente della Consulta.
3. I componenti presenti che si astengono non sono conteggiati nel numero dei votanti.

Art. 14 - Ordine e disciplina degli interventi

- 1 Il Presidente valuta volta per volta la necessità di tempificare gli interventi.



REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PROFESSIONI - Camera di Commercio di Napoli

2. Quando l'intervento eccede il tempo stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, gli toglie la parola.

Art. 15 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della Consulta non sono pubbliche, salvo che la Consulta non disponga diversamente.

Art. 16 - Partecipazioni ai lavori della Consulta

1. Possono partecipare alle sedute oltre al Presidente e ai componenti della Consulta, i soggetti la cui presenza è ritenuta necessaria dal Presidente per lo svolgimento della seduta medesima e le persone espressamente invitate o convocate in qualità di esperti. Tali persone possono prendere parte alle discussioni in aula ma non alle votazioni.

Art. 17 - Processo verbale delle sedute

1. Il processo verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta. Esso costituisce il resoconto dell'andamento della seduta della Consulta e riporta l'oggetto delle discussioni, i nomi e il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le proposte adottate, con indicazione del voto espresso.
2. Le funzioni di segretario sono assunte da un funzionario della Camera di Commercio, che provvede alla redazione del processo verbale.
3. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente ed è sottoposto nella seduta successiva alla Consulta per la presa d'atto.
4. Fermo restando quanto previsto all'art. 10 punto 2 gli atti della Consulta sono soggetti al diritto di accesso di cui alla L. 241/90 e s.m.i. con le modalità previste dal regolamento camerale per la disciplina del diritto di accesso.

Art. 18 - Obbligo di astensione

1. I componenti la Consulta, quando l'oggetto della discussione tratti di interesse proprio e dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile, devono astenersi dal partecipare alla seduta per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
2. I componenti la Consulta obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Presidente, che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.



REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PROFESSIONI - Camera di Commercio di Napoli

Art.19 - Votazioni

- 1 Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.
- 2 L'esito è proclamato dal Presidente.
- 3 Qualora siano espressi dubbi sul risultato o qualora sia richiesto, il Presidente dispone la votazione per appello nominale.
- 4 La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata dei partecipanti alla Consulta, per ordine alfabetico, da parte del Presidente.
- 5 Si può rispondere all'appello nominale fino al momento precedente la chiusura della votazione.

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 - Interpretazione delle norme del regolamento

1. La soluzione di eventuali dubbi che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente regolamento, è rimessa al Presidente, salvo appello alla Consulta qualora la decisione del Presidente venga da taluno dei componenti contestata.

Art. 21 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo camerale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, della Camera di Commercio per sette giorni consecutivi ed entra in vigore l'ottavo giorno successivo la sua pubblicazione.